


CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E LA SOCIETA'
SALUSTRA S.R.L. PER LA GESTIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
(RSA) DENOMINATA "VILLA MARIA" SITA IN C/DA BAFURDO LEONFORTE (EN)



L'anno duemilaventi, il giorno *sedici* del mese di *Giugno 20*, presso la sede dell'ASP in Enna Viale Diaz n°7/9

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA con sede legale in ENNA, Viale Diaz n°7/9 — C.F. e P.I. 001151150867, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Iudica nato a Caltagirone il 26/01/1957 che ha assunto tale funzione con decreto assessoriale n. 189/serv. 1 S.G. del 04/04/2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASP medesima

E

la Società SALUSTRA s.r.l. con sede legale a Trapani in via G. Errante n.11, P.I. 01857690810, gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "Villa Maria", con sede in Leonforte (EN), nella persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig.ra Maria Baccio nata a Milano il 23/10/1966,

Premesso

- che con D.P. del 25/10/1999, GURS parte I n.60 del 1999, sono stati approvati gli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili, nonché, lo standard di personale, integrato nella fattispecie dal D.A. 7 agosto 2002;
- che con D.A. 24/05/2010 pubblicato sulla GURS n° 29 del 25/06/2010 ad integrazione e modifica dei precedenti DD.AA. in materia, per la provincia di Enna sono stati previsti complessivamente n° 98 p.l. da destinare a RSA;
- che con D.A.1586 del 03/08/2012 "Assegnazione posti di R.S.A ai sensi dell'art. 4 del D.A.n.2582/11 per la provincia di Enna", pubblicato sulla GURS n. 34 del 17/08/2012, sono stati assegnati alla Società Salustra s.r.l. n° 38 posti letto dei 98 previsti dalla programmazione regionale;
- che con il D.D.G. 1933 del 17/10/2013 "Area 5-Accreditamento Istituzionale", pubblicato sulla GURS n. 51 del 15/11/2013, il legale rappresentante della Società Salustra S.r.l. è stato autorizzato anche ai fini dell'accreditamento istituzionale alla gestione all'esercizio della R.S.A Villa Maria, sita nel comune di Leonforte (EN), c/da Bafurdo s.n.c., per complessivi n.38 posti letto distinti in:
 - n. 20 posti letto per pazienti affetti da Alzheimer;
 - n. 18 posti letto per anziani non autosufficienti.
- che con Decreto n. 926 del 19/05/2016, pubblicato sulla GURS n.28 del 01/07/2016, la Residenza Sanitaria Assistita Villa Maria è stata così rimodulata:
 - n. 20 posti letto per pazienti affetti da Alzheimer e altre demenze senili;
 - n. 18 posti letto per persone anziane e soggetti adulti non autosufficienti.

Maria



M

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La RSA Villa Maria della Salustra s.r.l. ubicata nel territorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nel comune di Leonforte c/da Bafurdo s.n.c., mette a disposizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna una struttura socio-sanitaria, come in premessa individuata, per essere adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) al fine dell'erogazione delle prestazioni previste dal D.P. del 25/10/1999.

Art.2

La Società "Salustra" s.r.l. si impegna a gestire la struttura nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti.

Art.3

Per la gestione della RSA, la società Salustra si impegna a garantire la dotazione organica con riferimento agli standards fissati dal D.P. del 25/10/1999 e D.A. 7 agosto 2002, nonché ad adeguare i locali alle modifiche che dovessero essere necessarie a seguito di innovazioni della legislazione di riferimento e/o su richiesta delle strutture vigilanti dell'ASP.

La Struttura resta impegnata a comunicare ogni variazione che intervenga nella compagine sociale o nell'assetto gestionale della struttura medesima. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 15 dalla intervenuta variazione, corredata da relativa documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori prescrizioni comporta l'automatica risoluzione del contratto in corso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 4

La Società "Salustra" s.r.l. s'impegna a:

1. Erogare le attività e le prestazioni sanitarie e socio sanitarie previste nel programma assistenziale individuale predisposto dalle Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) dei competenti Distretti per i soggetti da ospitare in RSA.
2. Perseguire obiettivi di recupero funzionale, al fine di mantenere e sviluppare i potenziali di autonomia degli ospiti della struttura, per quanto possibile finalizzati, al rientro della persona nel proprio nucleo familiare.
3. Garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore giornaliere.
4. Rispettare i diritti, la dignità dell'ospite e le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali (L. 675/96 e s.m.i).
5. Mettere a disposizione degli ospiti i necessari servizi di cura alla persona.
6. Garantire adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.
7. Mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

La Struttura s'impegna ad ospitare soggetti anziani non autosufficienti e soggetti affetti da malattia di Alzheimer e altre demenze della Provincia di Enna, nonché i residenti nel comune di Capizzi (ME), con possibilità di ospitare soggetti provenienti da altre province.

L'accesso alla RSA deve avvenire esclusivamente previa valutazione multidimensionale (VMD) da parte della UVM del Distretto di competenza o in sede ospedaliera, in caso di dimissioni protette, nel rispetto del D.A. 24/05/2010, punto 5 "Modalità di inserimento e di dimissione degli assistiti" e s.m.i. .

A seguito della VMD, il Distretto di residenza dell'assistito emette una impegnativa per l'inserimento del soggetto in R.S.A., nel rispetto della preferenza espressa dallo stesso.

La R.S.A. invia la comunicazione dell'avvenuto ricovero al Distretto di Agira e al Distretto di residenza dell'assistito.

I tempi di permanenza in RSA dell'ospite non possono superare i 12 mesi consecutivi e di norma non possono essere inferiori ai 30 giorni (D.A. 24/05/2010).

Art. 6

Le dimissioni degli ospiti sono effettuate dal Medico Responsabile della R.S.A. nel rispetto dei tempi previsti dall'UVM e indicati nell'impegnativa di ricovero. Qualora si rendesse necessario prolungare il ricovero oltre i tempi previsti, il Medico Responsabile della RSA deve inviare la richiesta di proroga, opportunamente motivata, alla UVM territoriale almeno 15 giorni prima della scadenza. La proroga, se condivisa dalla UVM, dovrà essere formalizzata dalla stessa.

Sarà cura della RSA provvedere alla dimissione dell'ospite, dandone contestuale comunicazione al Distretto di residenza dell'assistito e al Distretto Sanitario di Agira, anche nel caso di eventuali ricoveri ospedalieri o diverse determinazioni dell'utente e della sua famiglia.

Art. 7

La RSA della Società Salustra s.r.l. si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

La struttura dovrà redigere una Cartella Clinica informatizzata per ogni paziente, utilizzando un sistema informatico compatibile con quello dell'ASP, dove saranno codificate e registrate le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica secondo le indicazioni di codifica fornite dall'UVM.

La Società Salustra s.r.l., come previsto dal D.A. del 30/05/2008 "Approvazione della direttiva flussi informativi" e s.m.i. si impegna ad alimentare mensilmente ed a trasmettere al CED aziendale, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, il flusso FAR riguardante le attività delle RSA. Si impegna, altresì, a richiesta dell'ASP, a comunicare ogni altro dato utile alla puntuale valutazione dell'organizzazione e dell'assistenza erogata dalla struttura.

La RSA della Società Salustra s.r.l. si impegna, inoltre, a predisporre ed inviare al Distretto di Agira, nonché alla Direzione Sanitaria Aziendale una relazione annuale sulla attività effettuata. La RSA della Società Salustra s.r.l. si impegna, altresì, a collaborare con l'Azienda per la verifica ed il miglioramento della qualità delle prestazioni e dell'assistenza e a provvedere alla formazione ed aggiornamento del proprio personale.

Art. 8

Alla Società Salustra s.r.l. per l'assistenza agli ospiti ricoverati presso la RSA "Villa Maria" va riconosciuta la retribuzione giornaliera fissata con D.A. 25/01/2013, omnicomprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura, pari a:



Q

10

€ 111,80 pro capite e pro die per il modulo anziani non autosufficienti.

€ 168,26 pro capite e pro die per il modulo Alzheimer e altre demenze senili

La retta è a totale carico del SSR per gli ospiti del modulo anziani non autosufficienti per i ricoveri che non superano i 60 gg.

Dal 61° giorno ed entro il dodicesimo mese viene riconosciuta una retta giornaliera pro capite di € 106,20 (111,80-5%). Il 50% di tale retta è a carico del SSR, mentre il restante 50% grava sull'utente o sul comune di residenza.

Per gli ospiti del modulo Alzheimer la retta è posta a totale carico del SSR per l'intera durata del ricovero.

Art. 9

La retta, pro capite e pro die, comprende tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità.

Il pagamento dei compensi verrà effettuato dall'ASP di Enna-Distretto di Agira, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura mensile, opportunamente documentata.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte e per le quali la struttura dovrà emettere l'eventuale nota di credito.

Art. 10

L'ASP si riserva di effettuare accertamenti in loco, avendone preventivamente concordato la data, per la verifica della corrispondenza dei dati e delle informazioni trasmesse dalla struttura. L'ASP può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari e può altresì accedere alla documentazione amministrativa al fine di verificare quanto autocertificato dalla RSA.

Eventuali inadempienze o inosservanze delle disposizioni generali e contrattuali da parte della RSA saranno contestate per iscritto dal Direttore del Distretto di Agira con fissazione di un termine per la regolarizzazione. In caso di mancato rispetto del termine, l'ASP ha la facoltà di sospendere il contratto o di procedere alla risoluzione per inadempienza.

Art. 11

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà devoluta ad un collegio arbitrale di cui fanno parte un componente nominato dall'ASP, uno dalla Società Salustra ed un terzo individuato di comune accordo dalle parti, oppure, in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Enna.

Le parti, singolarmente o congiuntamente, sono legittimate a ricorrere al Presidente del Tribunale di Enna nel caso in cui la proposta di nomina del terzo arbitro non trova il consenso della controparte ovvero la stessa non abbia dato riscontro entro i 10 giorni dalla notifica dell'atto.

La sede del collegio arbitrale viene sin d'ora individuata in Enna. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del vigente codice civile.

lure

Art.12

Il presente contratto avrà durata di anni tre con decorrenza dal 06/03/2020 al 05/03/2023 e con esclusione del tacito rinnovo.

Ju

100

rappresentarla in situazioni di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 *quinquies* del D.L.vo 502/92;

- di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- di essere in regola in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro secondo le norme vigenti.

La presente convenzione è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgvo 06/09/ 2011 n.159.

Art.16

Clausola di salvaguardia (art.9 allegato A del D.A.1936 del 10 ottobre 2017 nota prot. 3/3713 del 16/11/2017 Assessorato salute D.R.P.S. Area I. 3 Affari Giuridici):

"con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi".

La nota assessoriale citata conferma che non è consentito apporre alcuna riserva alla suddetta clausola, "ragione per cui, ove gli erogatori privati non intendessero sottoscrivere il contratto, ne consegue, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.7 e ss della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., la cessazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del S.S.R. e la sospensione dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art.8 *quinquies* comma 2 *quinquies* del D.Lgs.n 502/1992 e s.m.i."

Art. 17

La Società Salustra si impegna ad adeguarsi a quanto previsto dalla nota assessoriale prot.n°38726 del 18/5/2018 "Atto di indirizzo per l'adeguamento del modello aziendale di organizzazione, gestione e controllo ex art.6 D.Lgs. n.231/2001 delle strutture sanitarie private alle disposizioni concernenti la prevenzione dei fenomeni corruttivi" e ad operare in conformità al Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza adottato da questa ASP per il triennio 2020/2022 e pubblicato sul sito aziendale Amministrazione Trasparente Sezione Prevenzione Corruzione

Art.18


Il presente atto sarà registrato a cura della Società Salustra s.r.l.

Letto confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della
Società Salustra
D.ssa Maria Baccio



Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica



RE.TO IL 25.06.1070 AL N. 974 SERIE 3^o

ESATTE € 90000 (EURO DUECENTO/01)

di cui per IPOTECA € _____

CATASTO e **IL RESPONSABILE**

Angelo Alimentato
delega del Direttore Provinciale



[Handwritten signature]